

MISURE DI AGEVOLAZIONE E DI SOSTEGNO IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI TIROCINI DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 25, COMMA 4, 26 BIS, COMMA 5 E 26 QUATER, COMMA 4 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013, N. 7

Premessa

La presente regolazione costituisce la prima attuazione delle misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, previste agli artt. 25, comma 4, 26 bis, comma 5 e 26 quater, comma 4.

Al fine di valutare l'efficacia di tali misure, e conseguentemente di elaborare eventuali proposte migliorative e/o di rivedere i criteri di deroga alle disposizioni della sopracitata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, la Regione si impegna a restituire ai soggetti interessati, dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle misure, le risultanze dell'attività di monitoraggio, sia quella prevista dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e dalle Linee guida, che quella effettuata in forma specifica sulle tematiche oggetto della presente regolazione.

Limiti alla realizzazione di tirocini

Ai sensi dell'art. 26 bis, comma 5, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, sono esclusi dai limiti di cui al comma 4 i tirocini in favore delle persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 12 marzo 1999, delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, prima periodo, legge n. 381 dell'8 novembre 1991, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17.

Tirocinio delle persone disabili, ai sensi dell'art. 11, legge n. 68 del 1999

Nel caso di tirocini concernenti persone disabili, inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, il comitato tecnico di cui all'art. 6, co. 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è legittimato ad individuare gli specifici casi in cui, previa valutazione delle capacità lavorative nonché delle problematiche di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante, può essere incrementata la durata massima dei tirocini e possono essere promossi più tirocini con il medesimo tirocinante, anche aventi progetto formativo individuale identico o simile.

Regole per l'istituzione di un Organismo tecnico di valutazione

In fase di prima attuazione vengono definite le seguenti regole per l'istituzione un Organismo tecnico competente per la valutazione in materia di ripetibilità e di finanziamento pubblico dei tirocini.

In primo luogo si assume il principio di prossimità agli utenti e la conseguente articolazione territoriale.

Detto Organismo, collocato presso le Amministrazioni competenti in materia di Servizi per l'Impiego, è composto da un tecnico esperto in materia di Lavoro, con funzioni di coordinamento, uno di Politiche Sociali e uno di Salute. Dalla sua costituzione e dalla sua attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In fase di prima attuazione deve essere costituito almeno un Organismo per ciascuna Amministrazione competente in materia di Servizi per l'Impiego. Successivamente, tenuto conto degli esiti della valutazione di cui in premessa, sulla base del principio di prossimità e dei volumi di utenza da trattare, verrà stabilita la definitiva articolazione territoriale. Il suddetto Organismo deve essere costituito entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. In caso di

inadempienza la Giunta regionale con proprio atto interverrà affinché sia costituito almeno un Organismo per ciascuna Amministrazione competente in materia di Servizi per l'Impiego.

Ai fini dell'efficacia del monitoraggio e della valutazione di cui alla Premessa, il Dirigente competente definisce un format di presa in carico degli utenti. L'Organismo invia alla Regione la documentazione della propria attività.

Deroghe in materia di ripetibilità dei tirocini.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo individuale identico o simile.

Il tirocinio può essere ulteriormente rinnovato, su istanza del soggetto promotore nonché della persona disabile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione, previa verifica delle capacità lavorative nonché delle problematiche di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante.

Nel caso delle persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e fino al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell'8 novembre 1991, ovvero ancora delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, il tirocinio può essere rinnovato una volta, su istanza del soggetto promotore nonché delle persone già in tirocinio, anche con progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione.

Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione.

Laddove il tirocinio a favore delle persone di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, ai sensi della convenzione di cui all'art. 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per non più di dieci ore settimanali, l'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater può non essere corrisposta.

Laddove invece il tirocinio delle persone indicate nel primo comma, ai sensi della convenzione di cui all'art. 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per più di dieci ma non più di venti ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 200 euro mensili.

Nel caso di tirocini a favore delle persone di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, se queste ultime risultano, durante il periodo del tirocinio, percettrici di redditi, fiscalmente imponibili ai fini Irpef, erogati in conseguenza dello stesso status giuridico di cui al citato art. 25, comma 1, lettera c), di importo pari o superiore all'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest'ultima può non essere corrisposta.

Ove le prestazioni indicate nel comma precedente abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest'ultima può essere ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente.

Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità definite nella convenzione.

Gli elementi utili a identificare l'importo minimo dell'indennità di partecipazione, ai sensi della presente regolazione, devono essere indicati nel progetto individuale sotto la responsabilità del tirocinante o di chi esercita la tutela legale.

Finanziamento pubblico dei tirocini

La Regione, le Province, i Comuni, in forma singola o associata, e le altre Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario possono riconoscere contributi e finanziamenti pubblici, a beneficio delle persone di cui all'art. 25, comma 1, lettera c, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, al fine di favorirne l'inclusione sociale, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione.

In presenza dei contributi e finanziamenti pubblici di cui al primo comma, l'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, non viene corrisposta, se tali contributi o finanziamenti sono di importo superiore od eguale all'indennità.

Ove i contributi di cui al secondo comma abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest'ultima è ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente.

Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità definite nella convenzione.

Le precedenti previsioni non operano nel caso di tirocini in favore delle persone con disabilità inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività.

Nei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, il tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, deve risultare idoneo, in relazione agli specifici fini di inserimento professionale e sociale delle persone coinvolte, secondo il titolo di studio o formativo ovvero l'esperienza professionale acquisiti.

In particolare il tutore posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio deve essere in grado di progettare il tirocinio, coordinarne l'organizzazione e monitorarne l'andamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto individuale e delle ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.

L'inadeguata individuazione dei tutori di cui al primo comma, da parte dei soggetti promotori, assume rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 26 quinquies, comma tre, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17.